



Prot.n. 5818

Ordinanza n. 20/2010

Oggetto: Manutenzione, esercizio e custodia delle opere idrauliche appartenenti al sistema di scolo e smaltimento delle acque nell'ambito del territorio comunale di Bastiglia di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di assicurare il libero, efficace e costante deflusso delle acque per la tutela e la salvaguardia del territorio comunale dal rischio idraulico, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia di regimazione idraulica;

CONSIDERATO che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche, provvedendo alla pulizia periodica di fossi, scoli, canali, fossi di pubblica utilità, siti nel territorio comunale di Bastiglia, in modo tale che, anche in presenza di piene improvvise dovute a precipitazioni meteoriche intense e continue, il deflusso delle acque avvenga efficacemente senza pregiudizio e danno alle proprietà limitrofe pubbliche e private, e senza compromettere la sicurezza della circolazione stradale;

VISTI in particolare i fenomeni di allagamento delle aree a campagna in località Il Cantone di Bastiglia, destra idraulica del fiume Secchia, ed accertato che detti fenomeni non sono riconducibili al regime idraulico del fiume ma più semplicemente ad una carenza di manutenzione delle aree golenali da parte dei proprietari, giusta comunicazione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, AIPO, Ufficio di Modena, prot.n.24404 del 22.06.2010;

VISTO altresì lo stato di totale o parziale abbandono in cui si trovano molti canali di irrigazione, fossi e scoli, nel territorio di Bastiglia, accertato a seguito dei sopralluoghi effettuati dal Servizio Ambiente, con conseguente:

- Aumento dei rischi di esondazione dei corsi d'acqua;
- Consistente peggioramento delle condizioni igienico - sanitarie degli alvei dei corsi d'acqua superficiali e delle aree circostanti, con proliferazione di zanzare, topi, nutrie ed altri animali possibili vettori di malattie trasmissibili all'uomo;
- danno alle proprietà limitrofe pubbliche e private;

RILEVATA la necessità di sensibilizzare maggiormente i proprietari di dette aree ad una più corretta sistemazione e manutenzione dei loro terreni, in considerazione dei potenziali pericoli sovra richiamati;

CONSIDERATA altresì l'elevata vulnerabilità e i rischi diretti ed indiretti per la regimazione dei corsi d'acqua derivanti dalla mancata manutenzione e/o abbandono di ponti, arginature, griglie e di ogni altra opera idraulica;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 giugno 2010 n. 140 di approvazione del *"Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 O.P.C.M. n.3850 del 19 febbraio 2010"*, nel quale, al capitolo 9, si sottolinea che le criticità ed i danni rilevati hanno evidenziato possibili concause riconducibili anche alla conduzione dei suoli ed alle pratiche agricole, invitando i Comuni danneggiati dagli eventi ad adottare, per le aree interessate dal dissesto, ogni utile provvedimento affinché i proprietari e/o i conduttori dei terreni ed i frontisti applichino corrette modalità di -

conduzione dei suoli ed in particolare:

- predispongano e mantengano efficiente la rete scolante principale e periferica regimando le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti;
- mantengano in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatasi e garantiscano il corretto convogliamento delle stesse in preindividuati punti di recapito nelle acque pubbliche;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile;

VISTI gli artt. 14, 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada , D.Lgs.30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 3.1.2 e 3.1.3 del vigente Regolamento Locale d'Igiene ;

VISTO l'art. 140, commi 2 e 4, della L.R. 3/1999, a norma del quale la Regione, attraverso i Servizi Tecnici di Bacino, esercita le funzioni amministrative e gestionali in materia di risorse idriche, ivi compresi i compiti di polizia idraulica conferiti dall'art. 89 D.Lgs 112/1998, aventi rilevanza di bacino idrografico, conferendo invece agli Enti locali quelle aventi carattere puntuale e rilevanza locale;

RICHIAMATA altresì l'ordinanza n° 12/2004 del 12.05.2004 prot. n.2035/AMB emessa dall'Unione Comuni del Sorbara, Servizio Ambiente, tuttora in vigore ed avente ad oggetto "*Pulizia, espurgo, manutenzione dei fossi irrigui e discolo, potatura di siepi ed alberi adiacenti al ciglio stradale*";

RITENUTO indispensabile, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, ribadire tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l'intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza, al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacolo al libero deflusso delle acque e proliferazione di zanzare, topi, nutrie (*Myocastor Corpus*) ed altri animali possibili vettori di malattie trasmissibili all'uomo;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

VISTI gli artt. 7-bis, 50 comma 5 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, conto terzisti, possessori, ecc.. dei fondi in Bastiglia, a tutti i proprietari, Enti pubblici e privati, possessori, gestori, regolatori, utenze, ed agli utenti titolari dei diritti d'acqua di fiumi, canali di irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di Bastiglia, ciascuno per le rispettive competenze di provvedere:

1. alla realizzazione di adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche rilasciate dai terreni di propria competenza, in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche e di provvedere alla puntuale manutenzione delle stesse;
2. all'effettuazione, con mezzo idoneo, di un intervento di asportazione dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) collocando lo stesso sugli argini;
3. ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall'alveo del corso d'acqua, di ogni ostacolo

- che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;
4. ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
 5. ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.

AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006.

E' assolutamente VIETATO:

- Procedere alla pulizia dei fossi attraverso gli incendi della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti,
- Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

In caso d'inottemperanza della presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 267/2000, art. 7-bis, dal Codice della Strada, dalla Legge n° 689 del 24/11/1981 o da altre disposizioni di Legge o di Regolamento.

Il Comando di Polizia Municipale Unione Comuni del Sorbara è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza sindacale all'Albo Pretorio comunale;
 - La diffusione della presente Ordinanza sindacale, anche mediante estratto della parte dispositiva, mediante affissione alle bacheche comunali e pubblicazione sul sito internet del Comune di Bastiglia, per renderla nota alla cittadinanza;
 - Che copia della presente Ordinanza sindacale sia trasmessa:
 - al Comando di Polizia Municipale Unione Comuni del Sorbara per gli adempimenti di competenza;
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di Bomporto;
 - all'Area Tecnica – Ufficio Ambiente, manutenzioni e protezione civile del Comune di Bastiglia;
 - all'A.I.PO, Area Emilia Orientale – Ufficio di Modena;
- e p.c.
- alla Prefettura di Modena;
 - alla Provincia di Modena, Centro Unificato di Protezione Civile;
 - all'A.I.PO – Parma, Settore Area Po Emiliana.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, 07.08.2010



IL SINDACO
Sandro Fogli

